

ALLEGATO C

SCHEMA DI PATTO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA- AREA SERVIZI ALLA PERSONA- E _____ PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BONFIGLIOLI DI TREBBO DI RENO E DEI LOCALI DEL "EX NIDO SCOIATTOLO" A SEGUITO DI UNA PROCEDURA SPERIMENTALE DI COPROGETTAZIONE

L'anno 201____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Dell'Unione Reno Galliera_, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

l'Unione Reno Galliera Area Servizi alla persona, (d'ora in poi Unione), C.F. _____, rappresentato dal Direttore del Settore Scolastico/Educativo dell'Area Servizi alla Persona, domiciliato per la carica a San Pietro in Casale, in via Pescerelli, 47, che sottoscrive il presente atto in base _____

E

_____ (d'ora in poi Soggetto attuttore) C.F. _____
_____, rappresentato da _____ nato
a _____ e residente a _____
C.F. _____, con sede legale a _____ in via
_____, n. _____
tel _____ email _____

PREMESSO CHE

Con Deliberazione della Giunta dell'Unione Reno Galliera n. 78 del 31/07/2018 avente oggetto: "ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DI ATTUAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI COPROGETTAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO/EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BONFIGLIOLI DI TREBBO DI RENO E DEI LOCALI DEL "EX NIDO SCOIATTOLO", l'Unione Reno Galliera ha disposto di valutare proposte progettuali presentate da parte dei cittadini e del mondo dell'Associazionismo locale, finalizzate ad attuare un progetto sperimentale di coprogettazione in ambito scolastico/educativo finalizzato alla valorizzazione e rigenerazione del giardino della scuola dell'infanzia Bonfiglioli di Trebbo di Reno e dei locali del "Ex Nido Scoiattolo";

Il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

l'Art. 55 comma 1 del D.Lgs 117/2017 per il quale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

L'Art. 55 comma 4 del D.Lgs 117/2017 per il quale l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

Con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ avente oggetto: "_____, si sono approvati gli atti per dare seguito alla procedura sperimentale di coprogettazione finalizzata all'individuazione di un Soggetto attuatore di un progetto in ambito scolastico/educativo finalizzato alla valorizzazione e rigenerazione del giardino della scuola dell'infanzia Bonfiglioli di Trebbo di Reno e dei locali del "Ex Nido Scoiattolo";

Con la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ si sono approvati gli esiti della procedura individuando quale soggetto attuatore _____

Art. 1 Oggetto del patto di collaborazione

Il presente patto di collaborazione regola i rapporti che si instaurano tra l'Unione Reno Galliera e il Soggetto attuatore per la realizzazione del Progetto operativo.

Le parti si impegnano a collaborare e a scambiarsi le opportune informazioni, al fine di perseguire gli obiettivi del Progetto operativo e di integrare le attività previste con quelle degli altri soggetti che agiscono nel medesimo ambito di intervento e che perseguono il bene comune.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente patto di collaborazione.

Art. 2 Finalità

Il presente patto di collaborazione è finalizzato a creare un rapporto di collaborazione fra le parti, per la realizzazione di un progetto in ambito scolastico/educativo/laboratoriale finalizzato alla valorizzazione e rigenerazione del giardino della scuola dell'infanzia Bonfiglioli di Trebbo di Reno e dei locali del "ex nido scoiattolo" come meglio evidenziati nell'allegata planimetria (allegato 1), con le seguenti caratteristiche:

- creazione di un centro polivalente, destinato agli adulti e ai minori di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, in cui verranno svolte attività ludico-ricreative, formative individuali e di gruppo;
- percorsi laboratoriali ludico espressivi e ludico ricreativi riservati alle sole scuole statali o paritarie dell'infanzia e primarie del territorio dell'Unione Reno-Galliera, riservando loro una quota gratuita per la partecipazione;
- valorizzazione gli spazi interni ed esterni del locale;
- rigenerazione, attraverso un percorso di riqualificazione partecipata, del giardino scolastico della scuola dell'infanzia Bonfiglioli, (osservando le linee guida specifiche per i giardini scolastici, fornite dal tavolo tecnico in sede di coprogettazione con l'Amministrazione);
- attivazione di laboratori extrascolastici destinati ad un'utenza libera (bambini da 3 a 11 anni).
- formazione destinata alle insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio;

Art. 3

Obblighi del Soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare il Progetto di cui all'articolo 1, fornendo le risorse, strumentali e servizi nel rispetto delle regole vigenti e le seguenti risorse umane:

- n. _____ volontari _____ aderenti al soggetto attuatore, in possesso di specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati ed assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente patto di collaborazione.
- n. _____ dipendenti o collaboratori. I dipendenti o collaboratori sono regolati dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Tali risorse umane saranno coordinate con gli operatori dei servizi pubblici con l'eseguenti modalità: _____

Il Responsabile/referente del Soggetto attuatore per le attività indicate nel presente patto di collaborazione è il Sig. _____

Il Soggetto attuatore, possiede i requisiti di moralità professionale, possiede una adeguata attitudine e capacità di operare e realizzare l'attività oggetto del patto di collaborazione, in considerazione della propria struttura, dell'attività concretamente svolta, delle finalità perseguite, e alla capacità tecnica e professionale, e all'esperienza maturata.

Il Soggetto attuatore, si obbliga a svolgere la formazione e all'aggiornamento dei volontari e possiede idonee modalità di coordinamento dei propri volontari.

Qualora il soggetto attuatore fosse riconosciuto come Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs 117/2017, ai fini della registrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al momento della sottoscrizione del presente patto di collaborazione dovrà dimostrare l'avvenuta iscrizione allo stesso (o ai registri Regionali o Provinciali) se ed in quanto esistenti, per la categoria di Ente del Terzo Settore di appartenenza. In caso di non istituzione del Registro al momento della sottoscrizione del patto di collaborazione, il soggetto avrà l'obbligo di presentare la domanda di iscrizione entro il termine di 45 giorni dal momento di avvenuta istituzione se la stessa avverrà nel corso di validità del presente patto di collaborazione.

Art. 4 Durata patto di collaborazione

Il Patto di Collaborazione ha validità sperimentale di anni uno a decorrere dal momento della data di stipula.

Al termine del primo anno sarà effettuata una verifica per appurare l'esito positivo e l'efficacia del progetto.

Successivamente al primo anno di attuazione del progetto, il Patto di Collaborazione potrà essere nuovamente sottoscritto per un massimo di ulteriori anni 2.

Il presente patto di collaborazione potrà essere sospeso e/o revocato dall'Unione Reno Galliera in caso di gravi inadempimenti da parte del Soggetto attuatore a mezzo comunicazione PEC o raccomandata A.R.

Il presente patto di collaborazione potrà essere risolto fra le parti, da comunicarsi reciprocamente a mezzo PEC e/o Raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di risoluzione anticipata.

Art. 5 Oneri a carico del soggetto gestore

- Il Soggetto attuatore deve provvedere **alla valorizzazione e rigenerazione del giardino della scuola dell'infanzia Bonfiglioli di Trebbo di Reno e dei locali del "ex nido scoiattolo"**;
- Il Soggetto attuatore si obbliga a portare a termine tutte le attività della proposta progettuale come modificata a seguito del procedimento di coprogettazione, allegata al presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Sono a carico del Soggetto attuatore: allestimento, manutenzione ordinaria, pulizia dei locali interni ed esterni per l'area di competenza;
- Il Soggetto attuatore possiede idonea polizza assicurativa RCT con i seguenti massimali minimi:
 - Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni persona;
 - Euro 500.000,00 per danni a cose e/o animali;

- Sono a carico del Soggetto attuatore tutti gli oneri diversi dall'assicurazione dello stabile, le utenze intese come luce ed acqua e gas (ad eccezione dell'eventuale linea telefonica e collegamento internet), la manutenzione straordinaria dell'immobile, la recinzione senza piantumazione;
- Il soggetto attuatore, inoltre, è obbligato ad assicurare:
 - l'adempimento di tutti gli obblighi di legge necessari allo svolgimento delle attività all'interno dei locali e nelle aree esterne messe a disposizione per il progetto dall'Unione Reno Galliera;
 - la stipulazione di idonee polizze assicurative necessarie allo svolgimento ed all'attuazione del progetto verso tutti i fruitori;
 - l'espletamento di tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 spettanti;
 - che i soggetti impegnati nella gestione dei locali, delle aree esterne e nell'utilizzo delle eventuali attrezzature siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali qualora necessarie;
- Il soggetto attuatore deve provvedere a tutti gli adempimenti inerenti la gestione delle attività proposte;
- Il Soggetto attuatore deve fornire all'Unione Reno Galliera un resoconto dettagliato con cadenza almeno quadrimestrale delle attività svolte nell'ambito del progetto da inviarsi al Settore Scolastico educativo dell'Unione Reno Galliera all'indirizzo email protocollo.persona@renogalliera.it.
- Il soggetto attuatore, nei locali e nelle aree esterne messe a disposizione dall'Amministrazione, potrà utilizzare attrezzature eventualmente necessarie allo svolgimento delle proprie attività. Tali attrezzature se depositate presso i locali o presso le aree esterne, dovranno essere opportunamente sistemate in maniera tale da non costituire intralcio, da non ostacolare percorsi e vie di fuga, non dovranno costituire fonte di pericolo e dovranno essere immediatamente rimosse a cura e carico del soggetto attuatore, ogni volta che l'Unione Reno Galliera o l'Amministrazione Comunale ne manifesti la necessità con semplice richiesta, anche telefonica. Il soggetto attuatore risponderà di ogni eventuale danno arrecato all'Amministrazione o a terzi per eventuali sinistri causati dalla permanenza di tale materiale. L'Amministrazione Comunale e l'Unione Reno Galliera non sono responsabili di eventuali danni, furti o di quant'altro dovesse accadere ai fruitori dei locali e/o al materiale depositato presso i locali e presso le aree esterne.
- Su eventuale richiesta dell'Unione Reno Galliera al termine del progetto, tutti i materiali, le installazioni e/o attrezzature dovranno essere rimossi a cura e spese del Soggetto attuatore il quale ha l'obbligo, a seguito di richiesta formale da parte dell'Unione Reno Galliera, di provvedere a propria cura e spese al ripristino delle condizioni originarie dei locali e delle Aree esterne oggetto della presente procedura.

Art. 6 Oneri non a carico del soggetto gestore

Non sono a carico del soggetto gestore i seguenti oneri:

- l'assicurazione dello stabile;
- le utenze intese come luce ed acqua e gas (ad eccezione dell'eventuale linea telefonica e collegamento internet);
- la manutenzione straordinaria dell'immobile;
- la recinzione senza piantumazione (i lavori potranno essere fatti solo compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche del Comune di Castel Maggiore);

Art. 7 Conduzione delle attività da realizzare

Per la conduzione delle attività sono sempre attivi gli incontri ed i tavoli di coprogettazione fra Unione Reno Galliera e Soggetto attuatore.

In relazione ai temi di volta in volta trattati potranno essere invitati al Tavolo altri Amministratori/Funzionari o soggetti appartenenti alla Comunità.

Art. 8 Impegni delle parti

Le parti si impegnano a contribuire alla realizzazione del programma di attività individuato rendendo disponibili, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, le risorse di personale ed economiche necessarie.

Art. 9

Forme di verifica e di controllo della qualità

Al fine di assicurare una sempre maggiore qualità delle attività oggetto del presente patto di collaborazione, l'Unione Reno Galliera e il Soggetto attuatore si impegnano ad organizzare momenti di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n 196 del 30 Giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni concernente il " Codice in materia di protezione dei dati personali" , e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) Il Soggetto attuatore autorizza l'Unione Reno Galliera al trattamento dei propri dati per lo svolgimento delle attività connesse con il presente patto di collaborazione;

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n 196 del 30 Giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni concernente il " Codice in materia di protezione dei dati personali" , e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) con la sottoscrizione del presente patto di collaborazione Il Soggetto attuatore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei

dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento della attività oggetto del presente patto. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto Soggetto attuatore sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

Il Soggetto attuatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel presente patto di collaborazione e limitatamente al periodo di validità dello stesso, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Il Soggetto attuatore acconsente l'accesso dell'Unione Reno Galliera o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il Soggetto attuatore dichiara che è stato redatto ed aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza e garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11

Codice di comportamento

Il Soggetto attuatore firmatario del presente patto di collaborazione e, per il suo tramite, i propri volontari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Reno Galliera e dei Comuni costituenti la stessa, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 14/01/2014. Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento.

Art. 12

Incompatibilità e conflitto di interessi

Con la sottoscrizione del presente patto di collaborazione, il soggetto attuatore firmatario conferma:

- l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dal contraente stesso;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, a ex titolari di incarichi di cui al d.lgs n. 39/2013, compresi i collaboratori autonomi, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico.

Art. 13

Oneri del Patto di Collaborazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente patto di collaborazione, nessuna esclusa, sono a cura e carico del soggetto attuatore.

Art. 14

Norme finali

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze in merito all'attuazione del presente patto di collaborazione, devono essere comunicate alla controparte a mezzo PEC o A.R., che dovrà rispondere per entro 30 gg.

Trascorso tale termine senza ottenere risposta o perdurando la condizione di disaccordo sull'attuazione del patto di collaborazione, le parti hanno la facoltà di recedere dal patto di collaborazione secondo le tempistiche indicate al precedente Art. 3 .

In caso di controversie in merito alla applicazione del presente patto di collaborazione, sarà competente a giudicare il Foro di Bologna.

Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Il presente patto di collaborazione viene registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del Soggetto attuatore.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente patto si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Per l'Unione Reno Galliera	Per il Soggetto Attuatore